

Sentenza n. 462/2025 pubbl. il 03/10/2025  
RG n. 353/2025

N. R.G. 353/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di PERUGIA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. **353/2025**

Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

- ricorrente -

contro

- resistente -

ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 3.10.2025, alle ore 13.10, la seguente

**SENTENZA**

Firmato Da: CERVELLI GIAMPAOLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2adbce3eb397ff2684816ebe9a3a6ce



Sentenza n. 462/2025 pubbl. il 03/10/2025  
RG n. 353/2025

R



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La controversia ha ad oggetto l'accertamento del presunto diritto del dipendente di S.p.A. ad essere assunto alle dipendenze di S.p.A. in virtù della procedura selettiva indetta con avviso del 29 marzo 2021, conclusasi con l'inserimento in organico di tre idraulici. A distanza di oltre tre anni dalla conclusione dell'*iter* selettivo, il ricorrente riceveva una comunicazione dalla resistente con la quale veniva manifestata l'intenzione di procedere allo scorimento della graduatoria formatasi in esito alla procedura stessa, nella quale – seppur non vincitore – risultava idoneo collocato in quinta posizione. Ai fini dell'assunzione, la società lo invitava, contestualmente, a dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado con personale già in forza presso la S.p.A. o altre società del gruppo.

Sulla base delle informazioni rese dal la resistente, richiamando il punto 4.1 del regolamento interno in materia di conflitti d'interesse a mente del quale "... *in tutti i casi in cui vengono evidenziati in capo al/alla candidato/a rapporti di coniugio/parentela/affinità fino al 4° grado con i/le dipendenti di Umbra Acque s.p.a. e/o Società del gruppo, tali condizioni rappresentano un vincolo ostativo per il proseguimento dell'iter selettivo*", rilevando l'esistenza di un conflitto d'interesse dato dall'assunzione sopravvenuta della sorella , rifiutava di ulteriormente procedere nella selezione.

Sentenza n. 462/2025 pubbl. il 03/10/2025  
RG n. 353/2025

Tanto premesso in fatto, la domanda azionata in giudizio, a ben vedere, ha ad oggetto non già l'interesse a conseguire l'assunzione sulla base di una procedura in corso, bensì, il preteso diritto soggettivo ad essere assunto, mediante lo scorrimento di graduatoria in relazione ad una precedente selezione definitivamente conclusasi con l'inserimento in organico dei tre candidati vincitori.

In altre parole, in disparte ogni considerazione in ordine alla ragionevolezza dell'impianto normativo interno che disciplina le cause d'incompatibilità, il diritto azionato non è collegato in via diretta ad una procedura selettiva in corso e ad eventuali auto vincoli desumibili dal relativo bando ma si colloca al di fuori dalla procedura selettiva concretizzandosi nella pretesa di essere destinatario di un'ulteriore proposta di assunzione in quanto riferita al medesimo profilo professionale.

In tale prospettiva, in senso contrario, va rammentato che pur essendo società partecipata per il 60% da enti locali, conserva la natura di soggetto privato, restando ad essa applicabile la disciplina civilistica in materia di lavoro subordinato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde (cfr. *ex multis*, Cass. S.U. n. 29078/2019) nel ritenere che la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica. In particolare, il D.Lgs. n. 175 del 2016, all'art. 1, comma 3, ha previsto che "*per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato*" aggiungendo all'art. 19, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che "*salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi*".

In sintesi, il d.lgs. 175/2016 non ha imposto alle società partecipate – nell'indizione delle procedure selettive volte al reclutamento del personale - l'applicazione delle regole proprie delle procedure concorsuali tipiche del pubblico impiego, ma si è limitato a richiamare i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità previsti per quest'ultime, da recepirsi in provvedimenti di natura privatistica della stessa società partecipata.

## **Sentenza n. 462/2025 pubbl. il 03/10/2025**

**RG n. 353/2025**

Orbene, la decisione di reclutare nuovo personale attingendo o meno dalla graduatoria formata a seguito della procedura conclusa, è espressione di una valutazione discrezionale della resistente, non essendo la stessa vincolata al rispetto dei principi di matrice pubblicistica che governano le procedure selettive nel pubblico impiego. Di talché, la pretesa di essere assunto mediante scorimento della graduatoria, non sembra valicare la soglia di una mera aspettativa di fatto – scevra dei crismi di un diritto soggettivo azionabile ed il suo eventuale soddisfacimento è dunque rimesso alla scelta discrezionale, non coartabile, della società di reclutare nuove risorse inseribili in organico attraverso la graduatoria preesistente.

Risultano quindi assorbite le questioni relative all'applicabilità ed alla legittimità del regolamento aziendale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di S.p.a. liquidandole nella misura di €1750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.

Perugia, 3.10.2025

Il Giudice  
Giampaolo Cervelli

